

Il calcolo del Contributo Unificato Tributario: un'annosa questione tra MEF e contribuente

di [Valeria Nicoletti](#)

Pubblicato il 29 Ottobre 2024

La corretta determinazione del contributo unificato nel contezioso tributario è, a distanza di anni dalla sua introduzione, questione aperta e dibattuta che non manca di alimentare un vivace contenzioso.

L'articolo propone un'analisi della normativa e delle criticità legate alla determinazione del contributo unificato con un esame di due recenti pronunce di segno opposto, rese a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.

La normativa in tema di contributo unificato tributario

A seguito delle modifiche all'art. 9 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dal 7 luglio 2011 nel processo tributario è stato introdotto il contributo unificato (C.U.T.) che sostituisce il precedente sistema di tassazione per gli atti giudiziari del processo tributario. Il contributo unificato tributario **va pagato al momento della costituzione in giudizio innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo Grado e l'importo deve essere stabilito in relazione al valore**



della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 *bis*, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, a seguito delle modifiche introdotte dall' art. 1, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. A partire **dal 1° gennaio 2014**, è stato specificato che **il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo**

importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.

Le criticità nella determinazione del contributo unificato

La norma sull'impugnazione di atti non notificati

Sin dall'entrata in vigore del [D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546](#), l'ultimo comma dell'art. 19 ha da sempre specificato che:

“La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultim

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento